

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. MANUELA ELBURGO	GIUDICE

nel proc. n. 108/13 C.P.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

letta l'istanza ex art. 161, comma VII, L.F. depositata dalla società ricorrente, s.p.a., in data 31.10.13 (istanza n. 8) e i relativi allegati;

visto il parere del Commissario Giudiziale depositato in data 15.11.13 e le considerazioni nello stesso esposte;

rilevato che con l'istanza in esame s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata, ex art. 161, comma VII, L.F., alla stipula di un contratto di nolo a freddo, di tre contratti di fornitura e di due contratti di subappalto funzionali alla prosecuzione di contratti di appalto in corso di esecuzione, in quanto aventi marginalità positiva siccome facenti parte – secondo la prospettazione della società ricorrente – del cd. “ramo antisismico” ovvero della categoria “altre commesse edilizia-infrastrutture (da continuare- analisi in corso)” (cfr. allegato A all'istanza n. 7);

rilevato che, trattandosi di contratti i cui importi risultano compresi tra € 600,00 ed € 99.000,00, la società ricorrente ha formulato l'istanza in esame solo nel caso in cui il Tribunale non ritenga che la stipula dei predetti contratti rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, come tali non richiedenti alcuna preventiva autorizzazione;



richiamate qui integralmente le considerazioni svolte nel parere del Commissario Giudiziale in ordine alla regola generale, desumibile dall'art. 169 bis L.F., della naturale continuazione dei contratti pendenti durante la procedura di concordato preventivo, ai limitati poteri riconosciuti agli organi della procedura e soprattutto alla responsabilità dell'imprenditore per le scelte operate che possono comportare anche l'assunzione di nuovi rischi di impresa;

ritenuto in generale che, alla luce della giurisprudenza formatasi sull'art. 167, secondo comma, L.F., devono essere considerati atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre a quelli espressamente previsti e tipizzati dal legislatore al comma 2 dell'articolo in esame, rispetto ai quali non è possibile alcuna distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria secondo il criterio di normalità riferito all'attività di impresa, quelli potenzialmente idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o gravandolo di pesi e vincoli cui non corrisponda l'acquisizione di utilità prevalenti (cfr. Cass. n. 20291/05; Cass. n. 9262/02; Cass. n. 1357/99; Cass. n. 7390/97);

ritenuto che tale valutazione deve essere compiuta in ogni caso non in astratto, ma con riferimento al caso concreto, potendo assumere natura straordinaria, rispetto alla finalità della procedura ed all'interesse della massa dei creditori, anche atti di amministrazione che, ove compiuti dall'imprenditore "in bonis", rientrerebbero nell'ambito della normalità gestionale dell'impresa, laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio od incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni (cfr. Cass. n. 15484/04);

considerato che nel caso di specie la stipula dei contratti oggetto dell'istanza, in quanto essenziali alla prosecuzione degli appalti di cui è prevista e prospettata l'integrale esecuzione, non essendo infatti stata inoltrata alcuna istanza di sospensione/scioglimento ex art. 169 bis L.F., sembrerebbe astrattamente rientrare negli atti di ordinaria amministrazione in quanto "normali" in relazione allo svolgimento dell'attività di impresa di cui la società ha già




prospettato la continuazione ai fini della presentazione di un piano di concordato preventivo ex art. 186 bis L.F.;

ritenuto peraltro che al fine di valutare in concreto la natura di tali atti in relazione sia alla normalità degli stessi rispetto allo scopo della gestione dell'attività di impresa e all'entità del patrimonio, sia rispetto agli interessi del ceto creditorio e quindi in definitiva della procedura, appare rilevante e significativo il procedimento interno descritto nell'istanza, concernente la formazione dei processi decisionali e la ripartizione delle competenze in materia di approvazione/sottoscrizione dei contratti;

rilevato che tale procedimento prevede per gli ordini/contratti di importi inferiori ad € 100.000,00, la sottoscrizione del solo Responsabile dell'Ufficio Acquisti; per gli ordini/contratti di importo compreso tra € 100.000,00 ed € 300.000,00, la sottoscrizione del solo Direttore Gestione e Supporto Operativo sulla base di specifica procura e per gli ordini/contratti di importo superiore ad € 300.000,00 la necessaria approvazione dell'amministratore delegato; considerato pertanto che, secondo la stessa organizzazione interna della società ricorrente, la stipula di contratti pur inerenti al "normale" svolgimento dell'attività d'impresa, vengono considerati, in ragione dell'esborso e della rilevanza economica che assumono, atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, necessitando l'autorizzazione dell'organo apicale coincidente, nell'organigramma di Consta s.p.a., con la figura dell'amministratore delegato;

ritenuto che tale distinzione sia idonea allo stato a tutelare anche gli interessi del ceto creditorio;

ritenuto pertanto che, in analogia a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 167 L.F., può essere stabilito il limite di valore di € 300.000,00, al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione del Tribunale per la stipula di contratti inerenti alla prosecuzione degli appalti in corso di esecuzione rientranti nel cd. "ramo antisismico" e/o nella categoria "altre commesse edilizia-infrastrutture (da continuare-analisi in corso)";



ritenuto quindi che, non superando l'importo dei contratti oggetto dell'istanza il limite di valore sopra individuato, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione;

P.Q.M.

dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 161, comma VII, L.F. depositata da Consta s.p.a. in data 31.10.13 (istanza n. 8).

Si comunichi

Padova, li 15.11.13

IL PRESIDENTE

(dott. Caterina Santinello)

Fallimenti e Società.it